



REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA REGIONE CALABRIA

in composizione monocratica, in persona del Cons. Gianpiero D'Alia, ha
pronunciato la seguente

SENTENZA N. 232/2025

nel giudizio in materia pensionistica iscritto al n. **24030** del registro di
Segreteria

proposto da

B. M., nata a omissis (omissis) il omissis e residente in omissis (omissis), Via
omissis (cod. fisc.: omissis), rappresentata e difesa, come da procura in atti,
dall'avv. Francesca Mollica (cod. fisc.: MLLFNC88D701725M), elettivamente
domiciliata presso lo studio di quest'ultima in Locri (RC), via Matteotti n. 51
(fax n.: 0964.20487; posta elettronica certificata:
francesca.mollica@avvocatilocri.legalmail.it);

contro

**ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE – Direzione
Provinciale di Catanzaro** (80078750587), in persona legale rappresentante
pro tempore, con sede in Catanzaro, via F. Crispi n. 77, rappresentato e
difeso, congiuntamente e disgiuntamente, dall'avv. Caterina Battaglia
(BTTCRN70R54M208B), posta elettronica certificata:
avv.caterin.battaglia@postacert.inps.gov.it, e dall'avv. Silvia Parisi (cod. fisc.:
PRSSLV66C46C352J), posta elettronica certificata:

	silvia.parisi@postacert.inps.gov.it , come da procura generale <i>ad lites</i> versata	
	in atti, elettivamente domiciliato in Catanzaro, Via Tommaso Campanella,	
	presso la sede dell'Avvocatura INPS;	
	per il riconoscimento	
	del diritto della ricorrente alla liquidazione della prescritta quota della	
	pensione di reversibilità del defunto padre, signor B. A. M., quale figlia	
	studentessa universitaria maggiorenne non autosufficiente, con decorrenza	
	1° febbraio 2021, per ogni mese per tredici mensilità, fino al compimento del	
	ventiseiesimo anno d'età, oltre agli interessi legali e moratori, alla	
	rivalutazione monetaria, dal dovuto all'effettivo soddisfo, e alla vittoria di	
	spese e competenze da distrarsi in favore del procuratore antistatario, ai	
	sensi dell'art. 93 c.p.c..	
	Visto l'atto introduttivo del giudizio;	
	visti gli altri atti e documenti di causa;	
	visto il d.lgs. n. 174/2016, recante il codice della giustizia contabile;	
	uditi, nella pubblica udienza del 13 ottobre 2025, l'avv. Antonio Fioresta, per	
	delega dell'avv. Francesca Mollica per la ricorrente, e l'avv. Caterina	
	Battaglia, per l'INPS, i quali hanno concluso come da verbale di udienza.	
	SVOLGIMENTO DEL PROCESSO	
	1. Con <u>ricorso</u> , depositato il 4 settembre 2024, la signora B. M. , in ragione	
	della sentenza del Tribunale Civile di Catanzaro – in funzione di Giudice del	
	Lavoro del 7 giugno 2024, con la quale quest'ultimo ha declinato la propria	
	giurisdizione in favore del giudice contabile, ha riassunto presso questa	
	Corte territoriale il giudizio ivi introdotto con ricorso depositato il 30 luglio	
	2023. In particolare, la ricorrente, premesso di essere figlia del signor B. A.	
	2	

	M., deceduto il omissis, titolare di pensione diretta di inabilità al lavoro	
	dall'anno 2018, dell'importo pari a euro 1.500,00 circa, ha affermato che,	
	alla data di decesso del genitore, aveva 21 anni e risultava a carico di	
	quest'ultimo; che, inoltre, risultava iscritta all'Università di Gothenburg; che	
	è regolarmente in corso; che i suoi studi universitari si sarebbero protratti	
	fino al 2024; che, il 3 luglio 2021, ha presentato domanda di pensione di	
	reversibilità, a mezzo di un patronato, quale figlia studentessa maggiorenne	
	non autosufficiente, allegando idonea documentazione; che, in assenza di	
	riscontro da parte dell'INPS, il 26 novembre 2021, ha sollecitato il riscontro	
	alla predetta istanza; che l'INPS, il 1° aprile 2021, aveva, infatti, comunicato	
	in maniera interlocutoria che la pratica era stata inoltrata al competenze	
	ufficio per la sua trattazione; che l'istante ha nuovamente sollecitato l'istituto	
	previdenziale sia il 23 febbraio 2022 che il 31 maggio 2022; che, infine, il 26	
	gennaio 2023, ha inviato formale atto di diffida e messa in mora, anch'esso	
	rimasto inevaso. La ricorrente ha, altresì, affermato di essere in possesso di	
	tutti i requisiti di legge per l'ottenimento della quota di reversibilità	
	riconosciuta in favore del figlio studente maggiorenne non economicamente	
	autosufficiente, ai sensi dell'art. 22 della legge n. 903/1965, e, pertanto, ha	
	chiesto, ricorrendo in riassunzione, il riconoscimento del suo diritto alla	
	liquidazione della prescritta quota della pensione di reversibilità del defunto	
	padre, con decorrenza 1° febbraio 2021, per ogni mese per tredici mensilità,	
	fino al compimento del ventiseiesimo anno d'età, oltre agli interessi legali e	
	moratori, alla rivalutazione monetaria, dal dovuto all'effettivo soddisfo, e alla	
	vittoria di spese e competenze da distrarsi in favore del procuratore	
	antistatario, ai sensi dell'art. 93 c.p.c..	
	3	

	2. Con <u>decreto</u> del 9 settembre 2024 è stata fissata l’udienza del 13 gennaio 2025 per la discussione del ricorso. Il ricorso, unitamente al decreto di fissazione di udienza, è stato ritualmente notificato dall’istante all’INPS.	
	3. Con <u>memoria</u>, depositata il 24 dicembre 2024, si è costituito l’INPS ed ha chiesto il rigetto del ricorso perché inammissibile e, comunque, infondato. L’INPS, ha riproposto le eccezioni preliminari e di merito già formulate nelle precedenti difese spiegate dinanzi al Tribunale Civile in funzione di Giudice del Lavoro. In particolare, l’istituto previdenziale ha eccepito la inammissibilità del ricorso ai sensi dell’art. 153, primo comma, lett. b), c.g.c., perché la domanda amministrativa presentata dalla ricorrente risulta carente della documentazione richiesta dalla legge per dimostrare il possesso dei requisiti necessari per la sussistenza del diritto alla prestazione previdenziale e, quindi, inidonea a dare impulso al procedimento di liquidazione della prestazione stessa e a fare decorrere il termine assegnato all’ente per provvedere. Nel merito, l’INPS ha, quindi, eccepito l’infondatezza del ricorso, perché lo <i>status</i> di studente deve essere autocertificato ai sensi dell’art. 46 del d.P.R. n. 445/2000, considerato che, in forza dell’art. 22 della legge n. 903/1965, il trattamento pensionistico di reversibilità può essere riconosciuto limitatamente alla “durata legale” del corso. Secondo l’istituto resistente, nel caso in esame, l’autocertificazione allegata alla domanda amministrativa della ricorrente non risulterebbe sufficientemente completa, avendo quest’ultima dichiarato genericamente di avere frequentato nell’anno 2020 e 2021 l’Università di Gothemburg e che il percorso si sarebbe protratto fino al 2 giugno 2024. Inoltre, l’autocertificazione della ricorrente sarebbe	
	4	

	priva di tutti quegli elementi necessari alla prova della sussistenza dei	
	requisiti di legge come previsto dall'apposito modello (indicazione dell'anno	
	di immatricolazione, dell'anno scolastico/universitario al quale era	
	presumibilmente iscritta, del perdurare dello <i>status</i> di "studente" ovvero di	
	essere in regola con il corso degli studi, della precisa indicazione del tipo di	
	facoltà/corso di studi dalla stessa seguito, rendendo impossibile la verifica	
	sulla compatibilità del corso rispetto a quelli riconosciuti ai fini del diritto	
	alla pensione di reversibilità). Da qui la domanda di rigetto del ricorso con	
	vittoria di spese di lite.	
	4. Con <u>memoria di replica</u> , depositata il 4 gennaio 2025, la ricorrente ha	
	contestato le difese dell'INPS ed ha insistito per l'accoglimento del ricorso. In	
	particolare, ha sottolineato la infondatezza della eccezione di inammissibilità	
	formulata dall'istituto previdenziale perché l'istante ha presentato domanda	
	amministrativa il 3 luglio 2021 e ha formalmente diffidato quest'ultimo il 26	
	gennaio 2023, dopo reiterati solleciti privi di riscontro. L'art. 153, primo	
	comma, lett. b), c.g.c. sanziona con la inammissibilità il ricorso che sia stata	
	presentato senza che sia trascorso il termine di legge dalla notificazione	
	all'amministrazione di un formale atto di diffida a provvedere. Nella	
	fattispecie in esame, tra la notifica dell'atto di diffida e messa e mora	
	(avvenuta il 26 gennaio 2023) e il deposito del ricorso dinanzi al Tribunale	
	Civile di Catanzaro – in funzione di Giudice del Lavoro (avvenuto il 30 luglio	
	2023) sono trascorsi ben sei mesi. Ne deriva che l'evidente inerzia dell'istituto	
	resistente e l'assenza di qualsivoglia collaborazione con l'istante non possono	
	costituire fondamento della avversata eccezione di inammissibilità del	
	ricorso. La ricorrente ha, infine, aggiunto, con riguardo al merito della difesa	
	5	

	dell'INPS, che l'allegato 3.5 è il certificato di iscrizione al corso universitario,	
	presso l'Università di Gothenborg e ad esso segue l'elenco degli esami	
	sostenuti, con relativo esito, al momento della proposizione del ricorso	
	dinanzi al Tribunale Civile – in funzione di Giudice del Lavoro; che tale	
	certificato è corredato da traduzione ufficiale conforme alle previsioni della	
	Circolare dell'INPS n. 185 del 18 novembre 2015; e che nel mese di giugno	
	2024 la ricorrente si è laureata, conseguendo 180 crediti, iscrivendosi quindi	
	al Master in Fine Artt – Belle Arti, che sta regolarmente frequentando (come	
	da certificazione allegata al ricorso in riassunzione).	
	5. All' <u>udienza</u> del 13 gennaio 2025, uditi i difensori delle parti, la causa è	
	stata rinviata all'udienza del 14 aprile 2025 con assegnazione del termine di	
	giorni 60 alla parte ricorrente per il deposito di documentazione ritenuta utile	
	alla decisione. In particolare, parte ricorrente è stata onerata di depositare il	
	certificato del diploma di laurea con traduzione autorizzata, traduzione	
	autorizzata dell'attestato di iscrizione di cui all'allegato 3.5 del ricorso	
	originario, ogni altra documentazione utile ad equiparare all'ordinamento	
	nazionale i titoli stranieri prodotti in giudizio.	
	6. Con <u>memoria</u> , depositata il 12 marzo 2025, la ricorrente ha depositato la	
	traduzione autorizzata dell'attestato di iscrizione di cui all'allegato 3.5 del	
	ricorso originario, il certificato di iscrizione al corso di laurea con esami	
	sostenuti, con traduzione ufficiale, il certificato di laurea con esami	
	sostenuti, con traduzione ufficiale, il certificato di laurea del mese di giugno	
	2024 con elenco degli esami sostenuti e annesso <i>diplomat supplement</i> ,	
	entrambi corredati da traduzione ufficiale, attestato di corrispondenza	
	emesso dall'ARDI (<i>Automatic Recognition Database Italia</i>), comprovante la	
	6	

	2020/2021, nella autocertificazione aggiornata e nella p.e.c. di trasmissione	
	della documentazione al legale dell'istituto previdenziale. Ha, inoltre, fornito	
	ulteriori chiarimenti relativi alla documentazione depositata.	
	9. Con <u>note di udienza</u> , depositate il 3 luglio 2025, l'INPS ha precisato che	
	la ricorrente ha frequentato tre percorsi di studio: 1) corso biennale di	
	preparazione all'università per il periodo 19 agosto 2019 – 4 giugno 2021,	
	presso l'Istituto di formazione Stiftelsen Stenebyskolan; 2) Corso di laurea	
	triennale all'Università di Goteborg, per il periodo 20 agosto 2021 – 2 giugno	
	2024; 3) Master, attualmente in corso. L'amministrazione resistente ha,	
	quindi, lamentato che la signora B. avrebbe depositato gli attestati di	
	corrispondenza con il percorso di studi in Italia solo per il corso di cui ai	
	precedenti punti 2) e 3) mentre nulla sarebbe stato prodotto in ordine alla	
	corrispondenza con il percorso di studi in Italia del corso biennale di	
	preparazione all'università di cui al punto 1). Infatti, l'attestato rilasciato	
	dall'Agenzia nazionale svedese per l'istruzione professionale superiore non	
	chiarirebbe se il corso biennale di preparazione all'università sostenuto dalla	
	ricorrente abbia corrispondenza con altri percorsi di studio italiani. Ha	
	aggiunto che il MIUR, con p.e.c. del 3 luglio 2025, avrebbe attestato la	
	irregolarità della documentazione della ricorrente. Per tali ragioni l'INPS ha	
	insistito per il rigetto del ricorso.	
	10. All' <u>udienza</u> del 10 luglio 2025, con ordinanza a verbale, preso atto della	
	memoria depositata dall'Inps e della istanza di parte ricorrente di un termine	
	a difesa per l'esame della documentazione prodotta e per controdedurre alle	
	difese ivi spiegate dall'istituto resistente, questo GUP ha rinviato la	
	trattazione del giudizio all'udienza del 13 ottobre 2025, ha ordinato all'INPS	
	8	

	il deposito della ulteriore documentazione trasmessa al MIUR, oggetto della	
	nota ministeriale depositata in giudizio, ed ha fissato il termine di 10 giorni	
	prima dell'udienza per l'eventuale deposito di ulteriore documentazione e di	
	memorie di replica.	
	11. Con <u>nota di deposito</u> del 1° settembre 2025, l'INPS ha depositato i	
	documenti richiesti con la già menzionata ordinanza di questo GUP.	
	12. Con <u>memoria</u> , depositata il 2 ottobre 2025, la ricorrente ha prodotto	
	ulteriore documentazione afferente alla valenza del corso biennale di	
	preparazione universitaria frequentato prima dell'iscrizione al corso di	
	Laurea Triennale in Belle Arti, consistente nella certificazione rilasciata	
	dall'Agenzia Nazionale Svedese per l'Istruzione Superiore, quale autorità	
	responsabile dei corsi universitari svedesi, dalla quale si evince che il corso	
	biennale in esame <i>“è un programma di livello post-secondario che prepara agli</i>	
	<i>studi universitari presso un'accademia di belle arti o musicale.”</i> e che	
	<i>“all'istituto di formazione viene concesso un numero limitato di posti per gli</i>	
	<i>studenti”</i> . In forza di tutta la documentazione, secondo la signora B., al	
	momento del decesso del <i>de cuius</i> , avvenuto il omissis, la ricorrente stava	
	frequentando il secondo anno del programma di preparazione all'Università,	
	posto che, come risulta dalla certificazione sopra indicata, la partecipazione	
	al corso costituisce requisito di ammissione all'Università in Belle Arti,	
	presso l'Università di Gothenburg. Tale circostanza risulterebbe, inoltre, dal	
	<i>Diplomat Supplement</i> (Certificato di laurea).	
	13. All'udienza del 13 ottobre 2025, i difensori delle parti hanno insistito	
	nelle rispettive domande eccezioni e difese. La causa è stata, pertanto,	
	trattenuta in decisione mediante lettura del dispositivo.	
	9	

	MOTIVI DELLA DECISIONE	
	14. In via preliminare, questo GUP ritiene infondata la eccezione di	
	inammissibilità formulata dall'INPS per la asserita inidoneità della domanda	
	amministrativa di pensione di reversibilità presentata dalla ricorrente a dare	
	impulso al procedimento di liquidazione. Non risulta, infatti, che l'istituto	
	previdenziale abbia esaminato la domanda di pensione <i>online</i> e la	
	documentazione ivi allegata, nei termini previsti per la conclusione del	
	procedimento. L'unica comunicazione dell'INPS alla ricorrente che risulta in	
	atti è quella del 2 marzo 2022 ove si legge, con riguardo ad una delle tante	
	richieste di esame della domanda di pensione di reversibilità, che “è stata	
	<i>sollecitata al competente ufficio la definizione della domanda di reversibilità</i> ”.	
	Ne deriva che sulla domanda amministrativa della ricorrente si è formato il	
	silenzio-rifiuto, attesa la provata inerzia dell'amministrazione nel definire il	
	procedimento amministrativo in esame, anche in presenza di un formale atto	
	di diffida e messa in mora notificato dall'istante, e che, pertanto, sussiste il	
	presupposto processuale per l'ammissibilità del ricorso giudiziale ai sensi	
	dell'art. 153, primo comma, lett. b), c.g.c..	
	15. Nel merito il ricorso è fondato . Come è noto, l'art. 22 della legge n.	
	903/1965 dispone, tra l'altro, che, nel caso di morte del pensionato o	
	dell'assicurato, spetta ai figli superstiti “ <i>che risultino a carico del genitore al</i>	
	<i>momento del decesso e non prestino lavoro retribuito</i> ” e che “ <i>al momento della</i>	
	<i>morte del pensionato o dell'assicurato, non abbia superato l'età di 18 anni</i> ”, o	
	che siano stati “ <i>riconosciuti inabili al lavoro e a carico del genitore al momento</i>	
	<i>del decesso di questi</i> ”, la pensione di reversibilità nella misura del 20% per	
	ciascun figlio, se ha diritto a pensione anche il coniuge superstite. Il limite	
	10	

	di età “è elevato a 21 anni qualora frequentino una scuola media professionale	
	e per tutta la durata del corso legale, ma non oltre il 26° anno di età qualora	
	frequentino l’Università.”. Dalla documentazione versata in atti, la ricorrente	
	appare in possesso dei requisiti richiesti dalla disciplina sopra richiamata	
	per l’ottenimento dell’invocato trattamento pensionistico di reversibilità,	
	avuto particolare riguardo all’unico profilo di contestazione formulato	
	dall’INPS e cioè la asserita insussistenza in capo alla stessa dello <i>status</i> di	
	studente. Risulta, infatti, che, alla data del decesso del genitore, la signora	
	M. B. aveva 21 anni e che la documentazione allegata alla domanda	
	amministrativa sembra attestare la circostanza che quest’ultima, all’epoca,	
	fosse a carico del defunto padre e non avesse un lavoro retribuito. In	
	particolare, poi, risulta dal certificato di studio dell’8 marzo 2021,	
	ritualmente tradotto in italiano, che la ricorrente è stata iscritta, dal 19	
	agosto 2019 al 5 giugno 2020 e dal 17 agosto 2020 al 4 giugno 2021,	
	all’Istituto per l’educazione e l’arte e alla cultura di Stenebyskolan nel	
	programma di preparazione all’Università in Arti, mestieri e <i>design</i> (corso	
	biennale). Tale circostanza è stata ulteriormente provata dalla ricorrente	
	mediante la produzione documentale del 2 ottobre 2025, relativa al	
	certificato rilasciato dall’Agenzia Nazionale Svedese per l’Istruzione	
	Superiore, autorità responsabile dei corsi universitari svedesi, ove si legge	
	che “Il programma <i>Konst hantverk design – Arti mestieri e design – Programma</i>	
	<i>di preparazione all’Università, presso Stiftelsen Stenebyskolan (Fondazione</i>	
	<i>Stenebyskolan)</i> è un programma di livello post-secondario che prepara agli	
	studi universitari presso un’accademia di belle arti o musicale.” e che	
	“all’istituto di formazione viene concesso un numero limitato di posti per gli	
	11	

	studenti”. Appare, pertanto, evidente che alla data del decesso del padre,	
	avvenuta il 13 gennaio 2021, la ricorrente stava frequentando il secondo	
	anno del menzionato programma di preparazione all’Università, senza il	
	quale non sarebbe stata possibile la sua ammissione all’Università di	
	Gothenburg con decorrenza 30 agosto 2021 sino al 2 giugno 2024. Tale	
	circostanza risulta, peraltro, dal paragrafo 3.3. del <i>Diplomat Supplement</i>	
	(Certificato di laurea), ove si legge che “ <i>I requisiti generali di ammissione agli</i>	
	<i>studi del primo ciclo sono gli stessi per tutta l’istruzione superiore. Per</i>	
	<i>soddisfare i requisiti generali di ammissione, è possibile completare un</i>	
	<i>programma di scuola secondaria superiore, seguire un corso di istruzione per</i>	
	<i>adulti di livello secondario superiore o ottenere risultati di apprendimento</i>	
	<i>comparabili attraverso altri percorsi di istruzione, esperienza pratiche o altre</i>	
	<i>circostanze.”. Inoltre, la ricorrente ha superato con regolarità gli esami</i>	
	universitari, come risulta dal certificato di iscrizione all’Università di	
	Gothenburg rilasciato in data 30 gennaio 2025, debitamente tradotto in	
	italiano, e dal certificato degli esami sostenuti alla data del 23 aprile 2023	
	(periodo precedente a quello nel quale è stato depositato il ricorso al	
	Tribunale Civile in funzione di Giudice del Lavoro). Una tale frequenza	
	universitaria risulta documentata, altresì, dal certificato di laurea di primo	
	livello rilasciato in data 24 gennaio 2025 dall’Università di Gothenburg e dal	
	certificato di ammissione al successivo <i>master</i> universitario presso la	
	medesima Università di Gothenburg. Appare, pertanto, evidente che, a	
	differenza di quanto sostenuto dall’INPS, la ricorrente, alla data di decesso	
	del genitore, aveva sicuramente lo <i>status</i> di studente, secondo la normativa	
	applicabile alla fattispecie in esame, derivante dalla frequentazione del corso	
	12	

	biennale di preparazione all'Università in Arti, mestieri e <i>design</i> , e che,	
	inoltre, risulta essersi iscritta all'Università di Gothenburg con decorrenza	
	30 agosto 2021, il quale appare essere, secondo le previsioni della circolare	
	n. 185 del 18 novembre 2015 dell'INPS, paragrafo 4.3, il primo anno	
	accademico utile ai fini della frequentazione del corso universitario in	
	questione, ancorché successivo alla scomparsa del genitore. È, infatti, noto	
	che, secondo tale disposizione, in caso di decesso del genitore compreso tra	
	due differenti ordini di studi (diploma di scuola superiore e università), <i>“il</i>	
	<i>figlio conserva lo status di studente, ai fini del riconoscimento del diritto alla</i>	
	<i>pensione ai superstiti, a condizione che l'iscrizione, successiva alla data del</i>	
	<i>decesso del genitore, avvenga senza soluzione di continuità, entro la prima</i>	
	<i>scadenza utile prevista per l'iscrizione al ciclo di studi immediatamente</i>	
	<i>successivo. Si tratta, infatti, di prosieguo all'interno della carriera formativa</i>	
	<i>dello studente che conserva il suo status.”</i> (cfr. in termini, Corte dei conti, Sez.	
	I App., sentenza n. 114/2023). Al riguardo, è appena il caso di osservare,	
	infine, che non appaiono convincenti le tardive argomentazioni difensive	
	dell'INPS, che si fondano, peraltro, sull'allegata p.e.c. del MIUR, priva di	
	sottoscrizione. Al riguardo, non può essere sottaciuta l'anomala condotta	
	processuale dell'istituto previdenziale convenuto, il quale, prima, annuncia	
	la liquidazione della prestazione oggetto di domanda, ritenendo fondata la	
	pretesa attorea in ragione della documentazione versata in giudizio e	
	ottenendo, pertanto, il rinvio dell'udienza per la eventuale declaratoria di	
	cessazione della materia del contendere, e, poi, sulla base di una nota del	
	MIUR, sollecitata solo dopo il rinvio dell'udienza, reitera la domanda di rigetto	
	del ricorso. In ogni caso, questo GUP ritiene irrilevante la menzionata nota	
	13	

	ministeriale, perché la p.e.c. in esame sembra provenire dalla Direzione	
	generale dell'internazionalizzazione del MIUR ma è priva di sottoscrizione,	
	sicché non è dato di comprendere chi sia il funzionario responsabile del	
	procedimento che ha istruito la richiesta dell'INPS e, quindi, la effettiva	
	provenienza della stessa. Inoltre, la nota si limita ad affermare	
	immotivatamente che <i>“la documentazione allegata dall'istante proviene dalla</i>	
	<i>Svezia per cui l'irregolarità dei documenti allegati non consente agli stessi di</i>	
	<i>avere valore in Italia”</i> per poi contraddirsi affermando che <i>“L'assenza del</i>	
	<i>titolo finale previsto dal corso di studi è condizione di procedibilità ostativa che</i>	
	<i>non consente di radicare in questa autorità la competenza a valutare la qualità</i>	
	<i>degli studi intrapresi in quanto la valutazione va eseguita in congiunta con il</i>	
	<i>titolo a cui quelli accedono.”</i> , che <i>“La valutazione dello status di studente può</i>	
	<i>essere compiuta solo ex post a titolo conseguito.”</i> , che, comunque, per l'esame	
	della posizione della ricorrente, è necessario acquisire ulteriori documenti	
	(titolo del <i>diplomat supplement</i> , documento di identità dell'istante, apostilla	
	su tutti i documenti accademici) e che, pertanto, <i>“All'esito della ricezione degli</i>	
	<i>elencati documenti con riserva di richiederne degli altri si avvierà l'istruttoria</i>	
	<i>sulla qualità degli studi.”</i> . Ne deriva che la menzionata p.e.c. non assume	
	alcuna rilevanza ai fini della prova della infondatezza della pretesa attorea,	
	perché è generica, immotivata e contraddittoria, e, quindi, priva di qualsiasi	
	valore probatorio, posto che, a voler essere generosi, non si esprime sulla	
	validità dei titoli di studio prodotti dalla ricorrente. A ciò si aggiunga che, ai	
	fini del riconoscimento del diritto alla liquidazione del trattamento	
	pensionistico di reversibilità oggetto di domanda, ad avviso di questo GUP, è	
	sufficiente la prova che la ricorrente, all'epoca del decesso del genitore, stesse	
	14	

	effettivamente frequentando un ciclo di studi secondari o universitari,	
	condizione per il riconoscimento del diritto alla liquidazione del trattamento	
	pensionistico richiesto, ai sensi dell'art. 22 della legge n. 903/1965, a nulla	
	rilevando la eventuale spendibilità ed utilizzabilità del titolo di studio,	
	conseguito all'estero, in Italia, rispetto al quale, peraltro, il MIUR, con la	
	menzionata criptica e contraddittoria nota, non si è neanche espresso. Infatti,	
	come correttamente osservato dalla parte ricorrente, sarebbe illogico e	
	contrario allo spirito e alla finalità della disciplina in materia di reversibilità	
	negare una siffatta protezione sociale al figlio studente, a carico del genitore	
	defunto e privo di un lavoro retribuito, per il solo fatto che ha studiato	
	all'estero, condizionando il riconoscimento del diritto alla reversibilità	
	all'ulteriore accertamento del requisito della validità del titolo di studio in	
	Italia, non previsto dalla disciplina in esame. La signora M. B. ha, pertanto,	
	diritto a percepire il 20% della pensione di reversibilità del defunto padre con	
	decorrenza dal 1° febbraio 2021 sino alla prosecuzione degli studi	
	universitari e, comunque, non oltre il compimento del ventiseiesimo anno di	
	età, con interessi legali rilevati anno per anno, integrati, per gli anni in cui	
	l'indice di svalutazione monetaria ne avesse ecceduto la misura, dall'importo	
	differenziale di detta svalutazione, calcolata secondo l'indice ISTAT relativo	
	all'anno di riferimento, ai sensi dell'art. 167, terzo comma, c.g.c., ferma	
	restando la sussistenza degli ulteriori requisiti di convivenza a carico del	
	genitore al momento del decesso e di mancanza di redditi propri, requisiti	
	che non hanno formato oggetto di particolare rilievo o di specifica	
	contestazione da parte dell'INPS e che, dalla documentazione versata in atti,	
	appaiono, comunque, <i>prima facie</i> sussistenti.	
	15	

